



COMUNE DI SCALEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	Originale
N° <i>42</i> Del <i>17.06.2026</i>	Copia

OGGETTO: nomina difensore per la costituzione dell'Ente nel giudizio proposto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, da E avverso cartella di pagamento.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno *quindici* del mese di aprile alle ore *9.20*, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.ri:

		Presente	Assente
1 PERROTTA Giacomo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ALFANO Annalisa	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 RUSSO Luigi	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 MANCO Davide	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 LOMBARDO Renato	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 CARROZZINI Adelina	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale avv. Giovanna Di Rienzo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n. 03420220019167581000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza da E di (P. I.:

);

RILEVATO che con il suddetto ricorso (RGR n. 2016/2023) viene chiesto al Giudice adito, previa sospensione dell'atto impugnato, *in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, limitatamente alla pretesa impositiva richiesta per l'annualità 2015, dell'asserito credito portato dalla cartella impugnata; in via principale, nel merito, accertare la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per i motivi esposti e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata; in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della cartella di pagamento impugnata nella parte in cui sono state applicate a carico della società ricorrente interessi e sanzioni senza tuttavia specificare i metodi e criteri di calcolo utilizzati... Con condanna alle spese del presente giudizio;*

RITENUTA opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Ente per resistere e contestare quanto sostenuto da controparte, nonché per far valere le ragioni dell'Ufficio;

VISTA la normativa di legge in materia;

VISTA la Deliberazione della G.C. n.155, del 13.09.2022;


VISTO il regolamento dell'Avvocatura Civica;

VISTO l'art. 25 bis del vigente statuto comunale;

PROPONE

1. di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, a resistere nel suddetto giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza (RGR n. 2016/2023);
2. di nominare quale legale dell'Ente l'avvocato Giuseppe Sangiovanni, dipendente di questo Comune in possesso delle necessarie competenze in materia, con l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nella controversia in oggetto, conferendogli la facoltà di dire, eccepire, chiamare in giudizio terzi, dedurre ed in genere di provvedere nel modo che riterrà più opportuno alla tutela dei diritti del Comune per l'intero grado di giudizio;
3. di autorizzare il sindaco a munirlo della necessaria procura;
4. di dare atto che - allo stato - con la presente deliberazione non viene assunto alcun impegno di spesa, trattandosi di incarico affidato a legale interno all'Ente e al predetto avvocato spetteranno, in caso di sentenza favorevole all'Ente, i compensi previsti dal Regolamento dell'Avvocatura Civica.

Proponente
La Giunta Comunale



1
e

OGGETTO: nomina difensore per la costituzione dell'Ente nel giudizio proposto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, da E , avverso cartella di pagamento.

PARERI – ART. 49 COMMA 1 D.LGS. N° 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa,
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE




Scalea, li 16/04/2024

IL RESPONSABILE
Rag. Valerio Martina

Per quanto concerne la regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Scalea, li 16/04/2024

IL RESPONSABILE
Rag. Valerio Martina

LA GIUNTA		
1 PERROTTA Giacomo	Sindaco	
2 ALFANO Annalisa	Assessore	
3 RUSSO Luigi	Assessore	
4 MANCO Davide	Assessore	
5 LOMBARDO Renato	Assessore	
6 CARROZZINI Adelina	Assessore	

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta e di nominare quale difensore dell'Ente, per il procedimento in oggetto, l'avvocato Giuseppe Sangiovanni, dipendente di questo Comune, iscritto nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati di Paola.

La Giunta Comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Generale
Avv. Giovanna Di Rienzo

Il Sindaco
Avv. Giacomo Perrotta

.....
E' copia conforme all'originale depositato in Segreteria

Scalea, li

IL RESPONSABILE

.....
SI ATTESTA

-Che la presente deliberazione è stata trasmessa all'Albo Pretorio il giorno 14/04/2024
per la prescritta pubblicazione di gg. 15 – art.124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- Che la stessa è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Scalea, li 14/04/2024

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
del Settore AA.GG.
Ing. Pasquale LATELLA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.